



del 14 novembre 2020

## **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 LE ULTIME DIRETTIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.**

Con la circolare 333-A/0015121 dell'11 novembre 2020, Il Dipartimento della P.S. ha fornito ulteriori indicazioni diramando nuove direttive rispetto alla evoluzione dell'assetto normativo relativo alla situazione epidemiologica da Covid 19.

In evidenza, le modificazioni, apportate sia dall'articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020, sia dall'articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, in vigore dallo stesso 9 novembre. In dettaglio, il diritto di accesso al c.d. lavoro agile di cui alla circolare n. 3820 del 13 marzo 2020, spetta al dipendente genitore di figlio convivente minore di 16 anni (e non più soltanto ove minore di 14 anni) e, inoltre, anche nel caso in cui ne sia "Stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza" (e non più soltanto in caso di collocamento in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi "all'interno del plesso scolastico" e nelle altre note situazioni specificamente individuate).

Novità riguardano anche il caso in cui l'Ufficio ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione del singolo dipendente e la modalità agile del suo espletamento.

Al riguardo, la circolare chiarisce che:

- anche in relazione ai casi in cui "sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza" del figlio convivente minore di 14 anni (e non più soltanto qualora il figlio sia stato posto in quarantena per "contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico"), "e confermata la già prevista e illustrata forma speciale di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa;
- in relazione ai casi in cui identiche situazioni riguardino figli di età compresa tra 14 e 16 anni, è ora previsto il "diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro".

Il poi sopraggiunto citato decreto-legge n. 149 del 2020, con riferimento alle sole zone "rosse" (livello di rischio "alto" con scenario "di tipo 4"), in cui vige la sospensione dell'attività didattica in presenza, interviene ancora sulla predetta forma speciale di congedo straordinario remunerata con indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa. Mantenendone fermo il regime giuridico sotto ogni altro aspetto, a far data dallo stesso 9 novembre 2020, ne estende l'accesso sia ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado, prescindendo dunque dall'età, sia ai genitori di figli con disabilità grave, prescindendo dall'ordine e grado della scuola frequentata e con equiparazione ad essa dei centri diurni a carattere assistenziale che vadano incontro a chiusura.

La circolare chiarisce espressamente che occorre ora includere anche il Personale della Polizia di Stato nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo (oltre che terzo), del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020. Pertanto, a decorrere sempre dal 12 novembre 2020, il dipendente che, secondo la normativa nazionale e le connesse già diffuse disposizioni applicative, sia posto o già si trovi collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, o sia genitore di figlio convivente minore di 16 anni ristretto nel domicilio in quanto posto in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi all'interno del plesso scolastico" e nelle altre note situazioni specificamente individuate o destinatario degli effetti di provvedimenti di "sospensione dell'attività didattica in presenza", accederà alla modalità agile di svolgimento della rispettiva prestazione lavorativa.

All'eventuale sopraggiungere della condizione certificata di malattia, ovviamente, al predetto dipendente spetta il collocamento nel relativo congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, con esclusione di ogni prestazione lavorativa, ancorché in modalità agile.

Resta fermo che il dipendente la cui prestazione lavorativa sia ritenuta dall'Ufficio obiettivamente incompatibile con l'espletamento in modalità agile sarà posto in congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, immutata rimanendo l'efficacia dell'obbligo di permanenza domiciliare per tutta la durata della quarantena o dell'isolamento.

Infine, la circolare precisa che la casistica delle ipotesi di convivenza del dipendente con persone a vario titolo di interesse sul piano epidemiologico, dettagliatamente delineata e disciplinata dalla circolare della Direzione centrale di sanità n. 14924 del 22 ottobre 2020 mediante apposita tabella, deve essere ricondotta al sistema delle speciali assenze ad oggi previste nei termini seguenti:

- il caso 1. (convivente asintomatico in attesa di accertamenti che abbia avuto "contatto stretto" con un terzo) può rientrare nell'alveo del congedo straordinario speciale ex articolo 87, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
- i casi 2. e 3. (rispettivamente: convivente in attesa di accertamenti con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19; convivente in attesa di accertamenti e con manifestazioni cliniche compatibili con COVID-19 che abbia avuto "contatto stretto" con un terzo) rientrano nell'alveo dello stesso congedo straordinario speciale ex articolo 87, comma 6;
- il caso 4. (soggetto positivo) è, invece, riconducibile al congedo straordinario speciale di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo 87.

---

### **Targa prova veicoli immatricolati**

La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, il 25 agosto ha emesso una sentenza sulla targa prova, a seguito di un incidente stradale e contestazioni sul risarcimento dei danni della compagna assicurativa legata alla prova, in cui dichiara illegittimo l'utilizzo della targa provvisoria sui veicoli già immatricolati e targati.

La storia della sentenza è legata ad un problema di responsabilità assicurativa a seguito di un incidente stradale, un sinistro che ha registrato il decesso di un dipendente di una concessionaria auto. La compagna assicurativa della targa prova si è rifiutata di pagare i danni invocando che l'impiego della targa prova, non poteva considerarsi legittimo in quanto la stessa avrebbe dovuto essere utilizzata solo su un veicolo non ancora immatricolato. Secondo la Cassazione la copertura assicurativa è quella della polizza RC del veicolo e che l'assicurazione della targa prova non copre nessun danno.

Non è la prima sentenza che si pronuncia in tal senso. Nel 2018 è scoppiato già un caso analogo sull'utilizzo della targa prova quando prima il Ministero dell'Interno con la circolare nr. 300/A/4341/18/105/20/3 aveva dato un parere in cui dichiarava non legittima la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati (carrozzeri e concessionari di veicoli in particolare) contrariamente a quanto aveva già stabilito nel 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere nr. 4699/M363 del 4.4.2004.

L'incidente mortale è avvenuto durante un giro di prova su un veicolo nel quale il proprietario aveva lamentato problemi meccanici. La Cassazione ha dato ragione alla compagna assicurativa della targa prova scaricando la responsabilità alla compagna assicurativa del veicolo.

La nuova sentenza della Cassazione sulla targa prova mette al bando la possibilità di far circolare un veicolo già targato. Ad esempio un'auto usata in carico ad una concessionaria non potrà più essere provata per i diversi motivi, compresi quelli di test per verificare eventuali problematiche meccaniche sui cui intervenire per ripristinare la sicurezza del veicolo.

Nelle motivazioni della Sentenza in argomento si legge che "se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova".

Non è la prima volta che l'argomento è oggetto di discussione. Il Ministero dell'Interno nel 2018 aveva emesso una circolare (la n. 300/A/4341/18/105/20/3) in cui dichiarava che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo dell'art. 98 del Codice della Strada (come modificato e integrato dal DPR 474/2001).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, invece, con il parere nr. 4699/M363 del 2004 si era invece dimostrato possibilista. Ecco perché, i due Ministeri nel 2018 hanno chiesto un parere al Consiglio di Stato (che non è mai arrivato). Nel dubbio, nel frattempo, di fronte al rischio di portare un danno ai settori interessati (officine e concessionarie in primis), era stata disposta la sospensione di ogni attività sanzionatoria.

Ora, dopo quest'ultima sentenza sulla targa prova, il Ministero dell'Interno dovrà emanare ulteriori disposizioni. Si spera che venga anche sollecitato il Consiglio di Stato a esprimersi una volta per tutte per risolvere un problema che potrebbe mettere in ginocchio le migliaia di attività economiche del settore, già molto provate dalla crisi Covid-19 in corso.

Per risolvere il problema sollevato dalla Sentenza della Cassazione occorrerebbe una modifica legislativa che il Parlamento dovrebbe apportare al D.P.R. 474/2001 estendendo o prevedendo ex novo l'utilizzo delle

targhe prova, con le relative coperture assicurative, anche ai veicoli già immatricolati e circolanti per prove commerciali finalizzate alla vendita.

L'altra soluzione è che si esprima il Consiglio di Stato (era stato già invocato dai Ministeri nel 2018) e metta fine ad ogni equivoco o interpretazioni per chiarire una volta per tutte l'uso legittimo della targa prova.

---

### Sistema tessera sanitaria e detrazioni

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Nella Precompilata 2021 saranno incluse solo le spese mediche pagate con carta, bonifico o metodo tracciabile. Resta possibile pagare la visita specialistica in contanti ma si rinuncia in questo modo alla possibilità di scaricare il 19% dell'importo.

Con i provvedimenti 329676 e 329652, pubblicati entrambi lo scorso 16 ottobre, l'Agenzia delle Entrate è tornata sull'argomento per chiarire più nel dettaglio quali spese sanitarie saranno detraibili solo se pagate con sistema tracciabile e quali invece sono le eccezioni ammesse dalla Legge di Bilancio 2020.

La regola che impone il pagamento tracciabile per le spese sanitarie ha portata generale. Nei provvedimenti sopra citati le Entrate prevedono anche alcune eccezioni specifiche alla tracciabilità delle spese sanitarie. In particolare si possono continuare a pagare in contanti in farmacia e nei laboratori del Servizio sanitario nazionale (o privati ma accreditati presso il SSN):

- medicinali;
- dispositivi medici;
- prestazioni in strutture pubbliche o private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La tracciabilità delle detrazioni fiscali al 19% (tra cui quelle sanitarie, veterinarie, i mutui agrari e fondiari) vale per la Precompilata 2021. Dunque per le spese sostenute nell'anno in corso. E nei provvedimenti di cui sopra, le Entrate chiariscono non c'è stata nessuna deroga all'obbligo di tracciabilità delle spese che trova applicazione dal 1° gennaio 2020.

Gli operatori sanitari sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati sulle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nel corso dell'anno. Questi dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate che poi li inserisce nella dichiarazione precompilata.

Se andiamo a farci una visita medica o a comprare dei farmaci, la spesa sostenuta è comunicata dal medico o dal farmacista al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). A sua volta il S.T.S. la mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate per far sì che possa inserirla nella nostra dichiarazione 730 precompilata.

Dunque, quando accediamo alla precompilata, troveremo i dati delle spese sanitarie e veterinarie da noi pagate nel corso dell'anno. L'invio dei dati è effettuato attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria. Dal 2021 cambierà la cadenza di invio dei dati. Da un obbligo annuale di passa ad un obbligo mensile.

Se, per motivi di privacy, o per altre ragioni, non vogliamo che una determinata spesa sia inserita nella precompilata dobbiamo esprimere la nostra opposizione.

L'opposizione all'inserimento della spesa nella dichiarazione precompilata, viene manifestata con le seguenti modalità:

- non comunicando al soggetto che emette il documento commerciale (ha presto il posto dello scontrino) il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS. Oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione.

Ribadiamo che l'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa comunicata al S.T.S. non sarà inserita nella precompilata. Infine, l'opposizione può essere manifestata direttamente all'Agenzia delle entrate. Tale possibilità è ammessa dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo a quello della spesa.

Dovranno essere specificate la tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, i dati anagrafici, il codice fiscale nonché il numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l' apposito modello – pdf anche in versione editabile – pdf.

Ad ogni modo, la comunicazione può essere effettuata inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it) o telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero).

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (senza modello). Indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

---

### **Legittimo, se limitato a tre anni, il prelievo sulle pensioni più alte attraverso il raffreddamento della perequazione e il contributo di solidarietà**

Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale nr. 234 emessa il 22 ottobre scorso. Secondo il Giudice delle leggi, il "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni più elevate e il "contributo di solidarietà" devono essere limitati a un triennio. Il legislatore può "raffreddare" la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura.

Si trattava delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, riguardo alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo.

Per ciò che concerne la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale con l'obiettivo di finanziare Quota 100 nell'orizzonte triennale, la Corte ha precisato che questa non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un, seppur parziale, ma non simbolico, recupero dell'inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

Riguardo al contributo di solidarietà, la Corte ha osservato che questa misura non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100mila euro lordi annui. Ha ritenuto tuttavia irragionevole e sproporzionata la durata quinquennale del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

In particolare, per quanto riguarda il contributo di solidarietà, la Corte Costituzionale ha osservato che questa misura, "diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui".

Con riferimento alla durata massima del provvedimento, la Corte Costituzionale ha ritenuto, tuttavia, "irragionevole, per sproporzione, la durata quinquennale del prelievo".

Tale durata - rileva il comunicato di Palazzo della Consulta - è eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio".

---

### **Le sanzioni applicabili per le violazioni delle norme anti covid-19**

La Guardia di Finanza ha reso disponibile un documento da cui si evincono le sanzioni applicabili in caso di non rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Sono contenute in un prontuario pubblicato dalla Guardia di Finanza, le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal legislatore per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Interessati alla cosa non sono solo i comuni cittadini ma anche le attività commerciali e coloro che entrano in Italia.

Il documento indica, per ogni specifica violazione, la sanzione base applicabile e quelle in caso di eventuale recidiva. Vengono altresì elencati eventuali soggetti esclusi. Ad esempio, in caso di violazione dell'obbligo di protezione delle vie respiratorie, nonché all'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fa, è prevista:

- una sanzione base di 280 euro
- una sanzione per recidiva di 560 euro.

Esclusi dalle due sanzioni appena elencate sono i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa incompatibilità.

Stessa sanzione anche, ad esempio, in caso di violazione del divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell'esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.

Per tutti i tipi di violazione previsti la sanzione base è di 280 euro e quella per recidiva di 560 euro. Scatta poi quella penale per chi viola la permanenza domiciliare obbligatoria.

## **Non abusa dei permessi legge 104 la lavoratrice che partecipa a una conferenza sulla patologia che affligge il disabile**

La Cassazione con l'ordinanza n. 23434/2020 ha chiarito che non configura abuso dei permessi previsti dalla legge 104, il comportamento della lavoratrice che, in un pomeriggio dei tre giorni di permesso dal lavoro previsti per assistere il padre si reca a una conferenza che tratta proprio della patologia da cui è affetto il genitore.

La vicenda processuale ha visto la Corte d'Appello, riformare una sentenza di primo grado e dichiarare, perciò, illegittimo il licenziamento di una dipendente, disposto per abuso dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992.

Il giudice di secondo grado ha successivamente riformato il verdetto di primo grado perché non si riteneva provato l'abuso contestato dalla datrice e relativo alla fruizione di tre permessi (art. 33 della legge 104/1992). Questo perché, dalle prove testimoniali e dalla relazione dell'agenzia investigativa emergeva che la dipendente si era recata, nei giorni in cui godeva del permesso, a casa del padre malato di Alzheimer "per un numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro" e comunque prevalente, anche escludendo l'incontro di formazione sul malato di Alzheimer a cui aveva preso parte nel pomeriggio del 27 ottobre presso un centro universitario.

In disaccordo con la decisione della Corte d'Appello la società datrice ricorreva in Cassazione sollevando due motivi di ricorso. Con il primo si lamentava di come la Corte avesse trascurato di considerare che i permessi previsti per i familiari di soggetti portatori di handicap "imponessero, al familiare, attività assistenziali in senso lato sanitario o, comunque, per attività di sostegno, che si pongono in relazione diretta con le esigenze assistenziali e di vita del disabile", e non per soddisfare esigenze personali di chi assiste o del coniuge del disabile, come partecipare a un corso di formazione sulla malattia da cui è affetto il soggetto che necessita di assistenza.

Con il secondo, invece, si rilevava la violazione da parte della dipendente dei doveri di correttezza e buona fede che derivano dal contratto di lavoro e che impongono di non utilizzare i permessi necessari ad assistere il familiare disabile per prendere parte a incontri o conferenze sulla malattia da cui è affetto il disabile.

La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso della società datrice con l'ordinanza n. 23434/2020 perché infondato, trattando congiuntamente i due motivi di ricorso.

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito come previsto dall'art. 33 della legge 104/1992 e la correlativa assenza dal lavoro devono essere collegati all'esigenza di assistere il disabile, che può essere prestata con forme e modalità diverse, anche svolgendo incombenze di tipo amministrativo e pratico, purché nell'interesse del soggetto assistito.

Nel caso invece in cui il dipendente si avvalga del beneficio per attendere a esigenze diverse abusa di tale diritto e viola i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell'Ente previdenziale.

Nel caso di specie è giusta la decisione con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente l'abuso del diritto da parte della dipendente in quanto la stessa ha utilizzato "un numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro all'assistenza e all'accudimento del padre" e che "non poteva ritenersi provato che la (lavoratrice) avesse utilizzato i permessi per svolgere solo o prevalentemente attività nel proprio interesse".

Ritenendosi in questo modo che la partecipazione a una conferenza che tratta proprio della patologia da cui è affetta la persona assistita non può essere, nella fattispecie, considerata attività svolta nell'interesse proprio e personale.



### **Elaborazioni stipendiali novembre 2020**

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che con la corrente mensilità il CENAPS ha trasmesso a NoiPA, tra le altre, le risultanze contabili relative all'aggiornamento delle partite stipendiali di:

- circa 170 commissari per i quali, al credito derivante dal nuovo inquadramento, si contrappone un debito derivante dal riassorbimento dell'assegno ad personam precedentemente percepito;
- circa 220 sovrintendenti per i quali si è determinato il recupero dell'assegno ad personam corrisposto per la precedente qualifica di V. Sov.te.

Premesso che, com'è noto, il sistema NoiPA non attua la compensazione automatica degli importi a credito con quelli a debito, la suddetta Direzione Centrale ha assicurato di essersi attivata per la risoluzione della problematica, ma una modifica delle procedure finalizzata all'automatismo della compensazione necessita da parte di NoiPa di implementazioni informatiche complesse che, seppur richieste, non risultano, come riferito, di immediata realizzazione.

Pertanto, come già anticipato, tenuto conto del numero degli interessati dall'aggiornamento e delle tempistiche di lavorazione dei dati stabilite dal sistema NoiPA, nella corrente mensilità è stata sperimentata una procedura che ha consentito, tramite operazioni manuali delegate agli Uffici responsabili delle partite stipendiali, di realizzare le compensazioni delle somme a credito con quelle a debito per il personale di cui sopra.

E' stato precisato, comunque, che tale onerosa modalità operativa manuale, nelle more dell'implementazione di procedure di compensazione automatizzate, non potrà trovare applicazione ogni qual volta si proceda ad effettuare aggiornamenti degli inquadramenti del personale, ma solo in casi eccezionali, che dovranno essere valutati di volta in volta.

---

### **Sistemazione alloggiativa del personale impiegato fuori sede**

Con circolare nr. 555 - DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5467-20 del 10 novembre 2020 Segreteria del Dipartimento della P.S., in relazione all'evoluzione della fase emergenziale da COVID-19, nel ribadire le indicazioni contenute nelle circolari della Direzione Centrale di Sanita, ha ribadito l'esigenza di prestare la massima attenzione al personale impiegato fuori sede. In particolare, si legge nella circolare, "è auspicabile prevedere una sistemazione alloggiativa in camera singola, significando che l'eventuale utilizzo, solo in via residuale, di stanze doppie dovrà garantire spazi e metrature che consentano di rispettare il distanziamento sociale e di evitare contatti tra coloro che vi alloggiano"



## Pensioni on-line

**Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti**

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**

---

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 46/2020 del 14 Novembre 2020

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123